

negli archivi dipartimentali, l'ordinanza 31 dicembre 1926, portante approvazione del *Règlement général des archives communales*.

Gli archivi bavaresi sono governati dalla *Bekanntmachung* del 28 febbraio 1899; quelli sassoni, dalla *Benutzungsordnung für das Hauptstaatsarchiv* di Dresda. La legge del 1918 regge gli archivi dei Paesi Bassi; e il decreto del 18 giugno 1918, quelli della Russia sovietica.

Gli archivi spagnuoli si uniformano al r. d. 22 novembre 1901, che approva il *Reglamento para el régimen y gobierno de los archivos del Estado, cuyo servicio està encomendado al Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos*; quelli portoghesi, al *Regulamento do arquivo da Torre do Tombo*; ec. ec.

2. CONCENTRAMENTO DEGLI ATTI. — Prima cura dell'amministrazione, in materia, è quella d'impedire la dispersione o distruzione dei propri atti: e, poichè l'esperienza dei secoli insegna che il danno, proveniente da quella dispersione o distruzione, si produce più facilmente e con maggiore intensità quando quegli atti siano lasciati sparsi pei diversi uffici, dai quali sono emanati, ma coi quali, alla lunga, non hanno più alcuna relazione, così l'amministrazione tende a concentrarli gradatamente in archivi sempre maggiori fino a riunire quasi tutti quelli omogenei in un archivio generale (1).

Questo archivio generale è quello, che abbiamo insegnato chiamarsi archivio del Regno, archivio nazionale, archivio di Stato, archivio provinciale del mezzogiorno d'Italia e di Sicilia, archivio dipartimentale, e simile.

Rispetto all'archivio del Regno regna tuttora nella mente degli estranei al servizio una sufficiente confusione, che lo assimila agli archivi di Stato, come persino il Consiglio per gli archivi lo assimilava nella seduta del 23 maggio 1878. È vero, però, che il verbale 71 del 1883 del medesimo Consiglio dichiarava che « se l'archivio centrale del Regno non ha, per ora, l'esistenza e la forma desiderata « ed è provvisoriamente tenuto sotto l'autorità della Soprintendenza « e quale una sezione dell'Archivio di Stato di Roma, pure è destinato a una vita autonoma sotto la immediata dipendenza del ministro, e senza alcun collegamento coll'archivio di Stato. La separazione dell'archivio del Regno da quello di Stato è pure stabilita

(1) Sulla necessità di tale concentrazione nel cessato impero Austro-ungarico scrisse già il sig. von SCHOENOWSKY nelle *Mittheilungen der dritten Sektion (Archiv) der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale IV*. Wien, Braumüller, 1899.

« dal disegno di legge sugli archivi, che sta per essere discusso » ma non fu « al parlamento ».

Le ultime redazioni del regolamento archivistico hanno chiarito l'uno eccesso e l'altro e spiegato in che consista veramente l'archivio centrale del Regno; e, quindi, non consentono più di continuare nella confusione lamentata, confusione che non si addice alla cultura dei funzionari, che la fanno, ed ostacola eventualmente la necessaria concentrazione delle scritture. Alla loro volta, gli archivi provinciali del mezzogiorno e della Sicilia aspettano tuttora che la riforma, ad alta voce ed incessantemente domandata, li riconduca allo Stato dal quale furono divelti, nel 1865, soltanto da arzigogoli fiscali. I voti formulati in proposito corrispondono a quelli che da più parti insistono per l'unione, non la fusione, degli archivi notarili cogli archivi di Stato, che in molte regioni ne conservano già gli atti più antichi. La più recente manifestazione di quest'ultimo voto si trova nell'ordine del giorno del 1 febbraio 1928 del Sindacato fascista notai della provincia di Parma.

Comunque sia, al concentramento delle scritture l'amministrazione perviene col mezzo del *versamento*, ovvero cessione di quelle scritture, fatto dall'ufficio; che le redasse, all'archivio generale, appena esse abbiano superato i limiti presumibili dell'utilità immediata. Con tale operazione, l'amministrazione libera i vari uffici dalla responsabilità di custodire quegli atti, dall'ingombro, che, per non essere più immediatamente utili, possano recare e che potrebbe spingerle a disfarsene in malo modo; assicura ad essi altresì un notevole risparmio di locali, di spese di manutenzione e d'impiegati, sostituendovi l'unico locale e l'unico personale degli archivi generali.

Questi benefizi furono e sono riconosciuti non solamente in Italia, ma altresì altrove, per esempio, in Francia: ove il rispetto per l'altrui autonomia potè, da un lato, suggerire ad Enrico Stein e colleghi, raccolti in adunanza professionale il 10 aprile 1904, parole prudenti e assennate per giungere al desiderato scopo <sup>(1)</sup>; dall'altro, pur non avendo, l'anno precedente, fermato il movimento diretto a ottenere il versamento negli archivi dipartimentali di quelli spedalieri anteriori al 1801 <sup>(2)</sup>, di continuo minacciati da eliminazioni inconsulte, offrire ampio campo a presentare al Senato <sup>(3)</sup> e ottenervi il 17 marzo 1904 <sup>(4)</sup> l'approvazione di un disegno di legge pel deposito volontario in quei

(1) Nel *Bibliographe moderne*, n.º 47 (1904), p. 225 e ss.

(2) *Ivi*, n.º 42 (1903), p. 425.

(3) *Ivi*, n.º 51-52 (1905), pp. 194-195.

(4) *Ivi*, n.º 62-63 (1907), p. 142 e ss.

medesimi archivi degli atti dei notai conservatori anteriori al 1790. Lo stesso rispetto diede modo al sig. Déprez di consigliare di salvare gli atti dello stato civile e delle cancellerie giudiziarie versandoli ancora in quegli archivi (1). Una circolare del ministro dell'istruzione in data del 19 maggio 1908 informava del consenso del guardasigilli al versamento dei rapporti politici dei procuratori generali dal 1849 al 1870 (2); e nel 1909 versavano i propri atti agli archivi nazionali di Parigi i ministeri dei lavori pubblici e delle colonie (3).

La legislazione italiana prescrive il concentramento degli atti delle pubbliche amministrazioni, ove ciò sia possibile; ed estende talvolta l'efficacia delle sue disposizioni anche sugli archivi di altre istituzioni. Così, le applica alle scritture della corporazioni religiose soppresse, che, se finanziariamente hanno perduto tutto il loro valore, non sono prive invece d'importanza per la cultura, e, a tale titolo, meritano di essere accuratamente conservate. Non contempla invece gli atti delle confraternite, delle quali, in verità, la maggior parte non si occupa se non di pratiche religiose. Ma, pure, fra esse alcune ve ne sono che potrebbero recare utile contributo agli studi; e pur troppo, progressivamente scompaiono e fanno scomparire le proprie carte.

Senonchè, a quella regola ragioni diverse hanno fatto derogare. Per le condizioni particolari dell'Italia, insieme con quelle corporazioni religiose sono stabilite sul territorio e specialmente a Roma, anche le Curie generalizie dei vari Ordini religiosi, che presiedono ai negozi e interessi generali dell'ente, all'unità d'indirizzo in grembo alla Chiesa cattolica-romana. Qui non trattasi più di beni materiali, ma di beni morali, appartenenti a tutt'altro ordine politico, retto dal diritto internazionale, anche se s'intrinsechi presso di noi con manifestazioni del tutto interne. In virtù del riconoscimento del carattere internazionale del Pontificato, furon specialmente esclusi da quell'incameramento gli atti che servivan alle Curie predette per l'esercizio del loro alto ministero (4).

Oltracciò, fin dalla legislazione borbonica abbiamo un'altra eccezione in favore degli archivi benedettini del mezzogiorno d'Italia per le grandi benemerenze di quell'Ordine verso la civiltà e gli studi.

(1) Nel *Bibliographe moderne*, n.º 67-69 (1908), p. 193 e ss.

(2) *Ivi*, n.º 67-69 (1908), p. 209-210.

(3) *Ivi*, n.º 76-78 (1909), p. 351-352.

(4) Art. 22 della legge 19 luglio 1873, n.º 1402, serie 2.<sup>a</sup>, colla quale vennero estese alla provincia romana le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 29 luglio 1868 sulle corporazioni religiose e sui beni delle medesime.

Sussistono tuttora gli archivi monastici di Montecassino, in provincia di Frosinone, di Montevergine, in quella di Benevento, e di Cava dei Tirreni, presso Salerno come sezioni separate rispettivamente dei vicini archivi di Stato di Roma e di Napoli. Anzi, quasi per ricondurre l'eccezione nella regola, i pp. Abati di quegli arcicenobi sono considerati ad honorem come vice archivari di Stato, al modo stesso che sono custodi dei monumenti artistici, che costituiscono quegli edifici (<sup>1</sup>).

Altrove ancora, il carattere o l'uso consigliano un trattamento di convenienza. Sono infatti eccettuati dal concentramento gli atti, che le varie amministrazioni ritengono non del tutto esauriti nei loro effetti ovvero utili ancora alla trattazione degli affari correnti, anche se quella vitalità, quell'utilità si protragga per parecchie decine di anni e forse anche per secoli. L'interesse generale richiede talvolta tale eccezione; che tuttavia in alcuni paesi viene contemperata per riguardo allo studio scientifico del materiale, raccolto presso quei dicasteri, con non infrequenti concessioni di comunicazione di esso a studiosi, previo parere, ben inteso, di commissioni speciali preposte alla vigilanza di quelle raccolte. In Italia conservano i propri atti la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e i Ministeri della difesa nazionale; i cui archivi non sono pubblici. Altrove, più lunga, è la lista degli archivi storici ministeriali; come abbiamo accennato. Per gli Stati Uniti dell'America settentrionale, il sig. Gaillard Hunt, capo della divisione dei manoscritti, ossia della Sezione storica archivistica della National Library di Washington, formulò alcune regole particolari, dirette a presiedere, nella grande Confederazione, al versamento degli archivi amministrativi centrali negli archivi storici (<sup>2</sup>).

3. CONSERVAZIONE DELLA SUPPELLETTILE ARCHIVISTICA. — Comunque e dovunque avvenga, la conservazione degli atti mira non solamente alla custodia materiale dei medesimi, ma anche a quella di tutti gli oggetti e apparecchi, che li accompagnano; e comprende tutte le precauzioni da prendere per mantenerne l'integrità e impedirne le possibili alterazioni. Abbiamo largamente discusso del restauro degli atti logori o guasti, non meno che della igiene degli ambienti e delle serie. Possiamo

(<sup>1</sup>) Legge organica 12 nov. 1818, cit., art. 32.

(<sup>2</sup>) *Les versements des archives des administrations dans les archives anciennes* negli Actes du Congrès intern. des arch. et bibl. de Bruxelles, 1910. (Bruxelles, 1912), p. 111 e ss.